

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

131° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 16 MARZO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
6ª - Finanze e tesoro	»	8
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	11
11ª - Lavoro	»	21

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	24
Riforme istituzionali	»	30

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	32
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 16 MARZO 1993

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 14,45.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Emilia Romagna
(R 019 0 00, C 21ª, 0014)

Il senatore BODO, relatore per la Regione Emilia Romagna, riferisce sulla situazione elettorale di tale Regione.

La Giunta delibera quindi all'unanimità, accogliendo la proposta formulata dal relatore, di respingere il ricorso del candidato Sergio Cuminetti.

La Giunta infine delibera, con l'astensione della senatrice Fabj Ramous, in quanto eletta nella Regione Emilia Romagna, di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella predetta Regione, e cioè: Alberici, Barbieri, Boldrini, Bonferroni, Cavazzuti, Covatta, Fabbri, Fabj Ramous, Foschi, Giovanelli, Grassani, Gualtieri, Guerzoni, Manzini, Mora, Parisi Vittorio, Pierani, Ricci, Staglieno, Visco e Zilli.

Regione Calabria
(R 019 0 00, C 21ª, 0015)

La senatrice FABJ RAMOUS, relatore per la Regione Calabria, riferisce sulla situazione elettorale di tale Regione.

La Giunta delibera quindi all'unanimità, accogliendo le proposte formulate dal relatore:

a) - di considerare superata la doglianza espressa nei ricorsi a firma Vincenzo Torcicollo e Francesco Covello;

b) - di non dar corso ad ulteriori accertamenti per quanto attiene all'esposto del candidato Francesco Gallo.

La Giunta, infine, delibera all'unanimità di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella Regione Calabria, e cioè: Condarcuri, Covello, Donato, Frasca, Garofalo, Meduri, Mesoraca, Murmura, Napoli, Pistoia e Zito.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 16 MARZO 1993

90^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MACCANICO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Madaudo e per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi (1057), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore MAZZOLA riferisce alla Commissione in sostituzione del relatore designato Compagna. Dopo aver ricordato che il decreto-legge in titolo è stato già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, egli sottolinea che l'integrazione dei presupposti per il ricorso all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, contenuta nel provvedimento, appare urgente al fine di risolvere talune situazioni concrete di particolare gravità. Propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Senza dibattito, la Commissione dà mandato al relatore di formulare un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 58.

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)
(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore RIVIERA si sofferma sul contenuto del decreto-legge in titolo, rilevando che esso prevede interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola, a favore delle medie e piccole imprese, sul funzionamento della GEPI S.p.a, nonché interventi riguardanti

l'industria bellica, i settori del turismo e dei beni culturali e la centrale termoelettrica di Gioia Tauro. Ritiene sussistenti i requisiti di necessità ed urgenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore MARCHETTI osserva come dalla stessa relazione del senatore Riviera si evinca la non omogeneità del provvedimento in esame. Considerato che per le misure contenute nel decreto-legge non è ravvisabile neanche l'urgenza, dichiara la propria contrarietà al riconoscimento della sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Il sottosegretario MADAUDO, dopo essersi soffermato sull'articolo 4 del decreto-legge, riguardante gli interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica, raccomanda alla Commissione di esprimere parere favorevole sulla costituzionalità del provvedimento.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di formulare un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 58.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (1060), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore SAPORITO in sostituzione del relatore designato Ruffino. Fa presente che il decreto-legge in titolo reitera precedenti analoghi provvedimenti e che esso è stato già approvato dalla Camera dei deputati con modificazioni che hanno introdotto opportune precisazioni. Propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il presidente MACCANICO esprime il proprio apprezzamento per il fatto che con il provvedimento in esame viene compiuta un'opera di delegificazione ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Il senatore MARCHETTI ritiene che il decreto-legge sia palesemente disomogeneo e dichiara il proprio voto contrario sul riconoscimento dei presupposti di costituzionalità.

Anche la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO esprime il suo avviso contrario, motivato dalla non omogeneità del provvedimento e dal fatto che nel disegno di legge di conversione sono contenute ben tre deleghe legislative.

Il sottosegretario DE LUCA riconosce che nel corso delle successive reiterazioni del decreto-legge il contenuto dello stesso si è indubbiamente ampliato, ma fa notare che tutte le misure previste rientrano nella materia fiscale e che l'urgenza delle stesse appare difficilmente contestabile. Considera opportune le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e si sofferma brevemente su quella relativa agli estimi catastali. Raccomanda alla Commissione di esprimere parere favorevole sulla costituzionalità del decreto-legge.

Il senatore COVATTA ricorda che la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza non è stata mai disconosciuta nel corso dell'esame parlamentare dei diversi provvedimenti reiterati. A suo giudizio la natura stessa delle misure previste, che appartengono tutte alla materia fiscale, giustifica il ricorso alla decretazione d'urgenza.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di formulare un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 16.

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria (1069)

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore RIVIERA fa presente che con il decreto-legge in titolo si ripropongono le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti d'urgenza non convertiti nei termini costituzionali, dei quali tuttavia permane la necessità ed urgenza. Precisa che alcune norme contenute nel precedente decreto-legge n. 3 del 1993 non sono state reiterate anche in considerazione del fatto che esse interferiscono con uno dei referendum indetti per il prossimo 18 aprile.

Il senatore SAPORITO dichiara il proprio parere favorevole sulla sussistenza di presupposti di costituzionalità.

Il senatore COVATTA esprime rammarico per la non reiterazione delle norme sulla depenalizzazione contenute nel precedente decreto-legge.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 60.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (1054)

(Esame e rinvio; abbinamento ai disegni di legge n. 268 e n. 676)

Il relatore SAPORITO propone di esaminare il disegno di legge in titolo congiuntamente ai disegni di legge n. 268 e n. 676, anch'essi

all'ordine del giorno della Commissione. In considerazione della complessità della materia ritiene opportuno procedere allo svolgimento di alcuni incontri di carattere informale con gli organi di autogoverno della Corte dei conti e del Consiglio di Stato e con i rappresentanti delle categorie interessate.

Il senatore PELLEGRINO osserva che l'articolo 3 del decreto-legge in titolo innova in modo sostanziale il sistema della giustizia amministrativa. Si tratta quindi di una materia estremamente delicata su cui è indispensabile una approfondita riflessione. Ritiene a tal fine necessario che su di esso sia acquisito il parere del Consiglio di Stato, prescritto sulle iniziative legislative in questa materia.

Il senatore GUERZONI concorda con la proposta di abbinamento formulata dal senatore Saporito. Un esame complessivo dei disegni di legge relativi al funzionamento della Corte dei conti consentirà una riflessione più attenta dei diversi aspetti della riforma. Sarà opportuno considerare con maggiore attenzione anche i profili di costituzionalità in relazione al fatto che il decreto-legge sembra prevedere un controllo di carattere giurisdizionale sull'attività delle regioni e degli enti locali.

Il senatore MARCHETTI, premesso che, se fosse stato presente alla seduta della Commissione dell'11 marzo scorso, si sarebbe opposto al riconoscimento della costituzionalità del decreto-legge, dichiara di concordare con le considerazioni del senatore Pellegrino.

Il presidente MACCANICO prende atto del generale consenso sulla proposta di abbinamento e precisa che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari valuterà le modalità e i tempi del seguito dell'esame congiunto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI
(R.029 0 00, C 01^a, 0002)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato, per domani, mercoledì 17 marzo 1993, alle ore 10.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 16 MARZO 1993

62^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (1060), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore LEONARDI riferisce sul decreto-legge in titolo, sottolineando come si tratti dell'ennesimo decreto-legge reiterato in materia (l'ultimo è stato il decreto-legge n. 455 del 1992). Egli dichiara di volersi soffermare in particolare sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. All'articolo 1, le agevolazioni della legge Formica vengono estese ai soggetti che ne hanno già usufruito una prima volta, a condizione che nell'atto di acquisto dichiarino di non possedere altro fabbricato idoneo ad abitazione e di voler adibire l'immobile acquistato a propria abitazione principale; l'esenzione ICI viene poi estesa agli immobili degli IACP; alle persone fisiche non residenti in Italia viene poi consentito di effettuare il versamento dell'ISI entro il 15 dicembre 1993, ma per i medesimi soggetti si considera poi direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in Italia, qualora non risulti locata. L'art. 2 risulta completamente riformulato prevedendosi, tra l'altro, che i Comuni possano presentare le proprie osservazioni alle Commissioni censuarie ai fini della revisione delle tariffe d'estimo; sono inoltre soppresse le Commissioni censuarie distrettuali, i cui compiti vengono trasferiti a quelle provinciali; di particolare rilievo è la previsione secondo la quale le variazioni di gettito dell'ICI derivanti dalle rettifiche ovvero dalla revisione generale delle tariffe d'estimo daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei

trasferimenti erariali; un'ultima modifica particolarmente importante, nell'ambito dell'articolo 2, che desta comunque notevoli perplessità, è la norma in base alla quale i Comuni possono stabilire la riduzione fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e l'aumento fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le altre, a condizione che sia garantita la compensazione di gettito tra riduzione ed aumento. Al riguardo, il relatore si chiede infatti se non ne risulti compromessa la natura patrimoniale dell'imposta e sottolinea peraltro il conseguente ridimensionamento delle finalità attribuite al disegno di legge governativo sull'ISCOM. Dopo aver dato conto della proroga del condono al 20 giugno 1993, di cui all'articolo 3, il relatore illustra gli articoli aggiuntivi inseriti, dall'altro ramo del Parlamento, dopo l'articolo 3. Ricorda quindi che nell'ambito dell'articolo 4 si prevede che potranno continuare ad usufruire delle agevolazioni previste nella cosiddetta legge Visentini del 1984 le imprese familiari costituite fino al 31 dicembre 1991. Nel ricordare che gli articoli 5 e 6 non presentano modifiche di grosso rilievo, fa presente che l'articolo 7 è stato soppresso e nell'ambito dell'articolo 8, ai fini del godimento del *bonus* fiscale, sono state ripristinate le condizioni previste dal Governo nel testo del precedente decreto-legge, mentre nei commi 6 e successivi sono dettate agevolazioni per i bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera. Il relatore si dichiara quindi preplesso su alcune nuove norme che consentono lo sganciamento totale dell'IVA dalla *minimum tax* e la possibilità per i contribuenti non imprenditori di detrarre dall'imponibile IRPEF le spese per le prestazioni di consulenza tributaria. Rileva invece con favore che sono state introdotte le norme di sanatoria per i concessionari del servizio di riscossione dei tributi che, nel corso dell'esame del precedente decreto-legge, avevano formato oggetto di emendamenti esaminati dalla Commissione. Nel rilevare infine che, con una modifica all'articolo 16 si consente alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di continuare ad avvalersi, in via transitoria, dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, il relatore conclude esprimendo disappunto per il contenuto del disegno di legge di conversione che, oltre a conferire al Governo la delega ad adottare un decreto legislativo per la revisione delle tariffe d'estimo, prevede il conferimento di altre deleghe, relativamente alla modifica della disciplina tributaria della determinazione del reddito di impresa e alle modifiche ai testi unici pubblicati fino all'entrata in vigore della legge di conversione, nonché all'introduzione di modifiche alle disposizioni di delega legislativa in materia di revisione delle agevolazioni tributarie e di trattamento fiscale dei nuclei familiari.

Il sottosegretario DE LUCA, riservandosi di far pervenire ai Commissari una nota esplicativa delle ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Governo a riportare nell'ambito del disegno di legge di conversione il testo di un provvedimento all'esame della Camera, si dichiara disponibile a prendere in esame eventuali proposte di modifica volte a sopprimere alcune novità introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente FORTE, ricordando che il provvedimento è calendarizzato in Aula per la giornata di giovedì, avverte che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato per domani, alle ore 13.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORTE avverte che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 17 marzo, alle ore 15,30, per il seguito dell'esame, in sede referente, dei disegni di legge nn. 1060 e 1024.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 16 MARZO 1993

73^a Seduta

Presidenza del Presidente
FRANZA

Interviene il ministro dei lavori pubblici Merloni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658)

LIBERTINI ed altri. - Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (138)

LIBERTINI ed altri. - Diritto al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli assegnatari alla data dell'8 agosto 1977 (140)

ANGELONI ed altri. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (618)

D'AMELIO ed altri. - Disposizioni in materia di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica (723)

e petizione n. 48 attinente ai suddetti disegni di legge
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la trattazione congiunta, sospesa il 3 marzo scorso.

Si apre la discussione sul testo unificato elaborato dal comitato ristretto.

Il senatore GIUNTA illustra talune fattispecie che possono rendere difficile l'alienazione degli alloggi pubblici, con riferimento ad esempio ad immobili costruiti all'inizio del secolo (per i quali i comuni conferivano solamente il terreno), ad altri immobili degli IACP vincolati ad ipoteca ovvero siti nei centri storici, nonché alla situazione di chi occupa l'alloggio pur non essendo assegnatario.

La senatrice ANGELONI fa presente che la sua parte politica è favorevole ad assumere come testo base quello emerso in sede di comitato ristretto, in quanto indica talune soluzioni normative in grado di non alimentare ulteriormente voci allarmistiche che si erano già diffuse tra gli inquilini. Rimangono tuttavia aperte le questioni del coinvolgimento nella legge anche degli alloggi dell'amministrazione postale (vi è al riguardo la disponibilità del Ministro delle poste), nonché degli immobili delle Ferrovie dello Stato, oggetto della petizione connessa ai disegni di legge e dei quali non si è ancora potuto conoscere la consistenza.

L'articolo 3 del testo unificato indica con chiarezza che l'inquilino assegnatario, che risponde ai limiti di reddito indicati dai provvedimenti del CIPE e che non intende acquistare l'immobile, può rimanerne nel possesso, scongiurando ipotesi anche di trasferimento coatto ad altri immobili. Gli inquilini che hanno superato i limiti di reddito indicati dal CIPE avranno invece un anno di tempo per decidere se procedere all'acquisto ovvero se ricercare un altro alloggio; al riguardo si potranno studiare soluzioni con riferimento ad assegnatari con figli lavoratori conviventi.

Per quanto concerne il prezzo di vendita, di cui all'articolo 4 del testo unificato, può essere opportuna un'ulteriore riflessione sull'adozione o meno, al posto del valore catastale, del costo di costruzione per l'edilizia sovvenzionata rilevato dalle regioni; inoltre a suo avviso occorrerebbe procedere ad una ulteriore riduzione per chi acquista in contanti, onde consentire un più veloce afflusso di introiti agli enti proprietari.

Rilevato inoltre che l'attribuzione del ricavato interamente agli enti proprietari costituirà un forte incentivo per la vendita, prospetta l'opportunità di acquisire elementi conoscitivi circa la distribuzione dei *deficit* tra i diversi IACP; evidenziata infine la necessità di ridurre la quota di introiti da devolvere al ripiano dei *deficit* medesimi, a vantaggio di quella invece destinata alle operazioni di reinvestimento, conclude dichiarando che l'obiettivo della legge deve consistere nella messa in circolo di un patrimonio edilizio per la sua ristrutturazione e per il suo incremento.

La senatrice FAGNI rileva che la sua parte politica avrebbe preferito discutere la questione della vendita degli alloggi solo successivamente alla riforma degli IACP, anche perchè occorrerebbe sapere se tali enti saranno ad esempio trasformati in società per azioni e se vi saranno soci privati. Condivisa l'esigenza di coinvolgere nella legge gli alloggi delle Ferrovie dello Stato, società per azioni interamente in mano pubblica, sottolinea taluni problemi di pensionati assegnatari di alloggi dell'amministrazione postale ed evidenzia le disparità di trattamento che si determinerebbero tra chi dovesse acquistare con il prezzo risultante dall'applicazione del testo unificato e coloro i quali hanno acquistato alloggi con normative più favorevoli.

Posto al Ministro un quesito circa la situazione dei fondi ex Gescal, prospetta l'opportunità di adottare soluzioni per gli inquilini i quali, a norma del testo unificato, avranno un anno di tempo per scegliere se acquistare ovvero se ricercare un altro alloggio.

Afferma inoltre che a suo avviso il criterio del valore catastale può condurre a prezzi ancora troppo elevati in ordine all'acquisto degli alloggi; pone infine la questione degli alloggi degli enti assicurativi e dei patti in deroga per quanto riguarda l'equo canone, norma che renderà assai difficile per gli inquilini che non potessero acquistare l'alloggio reperire un altro immobile.

Il senatore FABRIS ricorda che il testo che sarà infine approvato dalla Commissione potrà nell'altro ramo del Parlamento congiungersi ai provvedimenti di riforma dell'edilizia economica e popolare, al fine di definire un quadro normativo organico in materia. Affermato altresì che il testo intende mettere in moto il mercato edilizio e nel contempo avviare una manovra di ripiano del *deficit* degli IACP, si dichiara favorevole a provvedimenti che consentano di unificare i comportamenti di tutte le amministrazioni pubbliche in materia, in modo che i cittadini non possano temere l'esistenza di situazioni di privilegio. Al riguardo si dichiara favorevole ad un coinvolgimento nel provvedimento degli alloggi delle Ferrovie dello Stato e dell'amministrazione postale.

Il senatore Fabris dà quindi conto di taluni aggiustamenti al testo suggeriti dagli Istituti autonomi delle case popolari e dichiara che la sua parte politica attende indicazioni puntuali dal Governo al fine di concludere rapidamente il lavoro sui provvedimenti in titolo.

Il senatore LIBERATORI esprime apprezzamento per il testo elaborato dal comitato ristretto, al quale, tuttavia, occorrerà apportare alcune modifiche migliorative.

A tale riguardo, deve essere chiara la finalità del provvedimento, che consiste nel fare fronte alle esigenze abitative della cittadinanza, utilizzando i ricavi delle vendite per la costruzione di nuove abitazioni (tra l'altro, il riferimento alla manutenzione è improprio in quanto per tale finalità sono già utilizzati, in base alla legislazione vigente, gli introiti derivanti dagli affitti).

Tra gli scopi del provvedimento vi è poi quello, di grande importanza, di risanare i bilanci degli enti.

Il senatore Liberatori giudica altresì necessario includere nel disegno di legge anche gli alloggi dell'amministrazione postale e delle Ferrovie dello Stato.

Dopo aver giudicato condivisibile la scelta operata dal comitato ristretto di limitare il campo degli acquirenti solo agli eventi titolo alla assegnazione, auspica che possa essere meglio approfondita la questione relativa alla determinazione del prezzo di vendita, soprattutto in relazione agli effetti che tale problema produrrà sulla situazione dei bilanci degli istituti.

Conclude, chiedendo al Ministro informazioni circa gli introiti derivanti dall'ammortamento dei mutui, che risultano giacenti in appositi conti correnti presso la Banca d'Italia.

Il senatore CONTI, dopo aver giudicato ottimo il lavoro svolto dal Comitato ristretto, ritiene che la Commissione abbia l'opportunità di

cogliere una grande occasione per incidere efficacemente sulla politica complessiva della casa, verso l'obiettivo di realizzare nuove costruzioni.

Ritiene che debbano essere inclusi nel provvedimento anche gli alloggi degli enti di riforma agraria e che, per quanto concerne la determinazione del prezzo di vendita, sia preferibile fare riferimento al costo di costruzione.

Ricorda poi che i centri storici di molti paesi italiani sono stati pesantemente disastriati, nel corso di questo secolo, da eventi sismici. Attualmente, in molti comuni, e particolarmente nei centri storici, si registra ancora la presenza di vere e proprie «baracche» risalenti ai terremoti dell'inizio del secolo. Sarebbe pertanto necessario introdurre una previsione nell'articolo 5 volta a consentire che parte dei ricavi sia destinata alla eliminazione e quindi al risanamento dei fabbricati terremotati siti nei centri storici.

Il senatore COCCIU si associa agli apprezzamenti per il lavoro del Comitato ristretto ed auspica che l'utilizzazione dei ricavi sia finalizzata eminentemente a nuove costruzioni. Per quanto concerne la determinazione del prezzo, ritiene che l'Ufficio tecnico erariale possa essere opportunamente sostituito da Commissioni regionali o provinciali costituite *ad hoc*.

Conclude, associandosi alla senatrice Angeloni circa l'opportunità di elevare al 15 per cento lo sconto in caso di acquisto in contanti.

Il senatore DI BENEDETTO si dichiara scettico circa la possibile inclusione degli alloggi dell'Amministrazione postale e delle ferrovie nell'ambito del provvedimento. A tale proposito, ricorda che numerosi alloggi dell'amministrazione postale sono assegnati non già a categorie poco abbienti, bensì a funzionari e dirigenti.

Teme poi che un tardivo scioglimento dei nodi relativi alla questione degli alloggi delle ferrovie dello Stato possa ostacolare la sollecita approvazione del provvedimento.

Per quanto concerne la destinazione dei ricavi, ritiene che essi debbano essere utilizzati per la riqualificazione dei centri urbani ed in particolare per il recupero dei vecchi centri storici. Occorre poi individuare un parametro chiaro per la determinazione del prezzo, allo scopo di evitare situazioni di disparità tra assegnatari di alloggi siti a poca distanza l'uno dall'altro.

Conclude, auspicando che con questo disegno di legge possa essere effettivamente premiata ogni esigenza sociale senza precludere un efficace rilancio economico degli enti.

La senatrice MAISANO GRASSI, dopo aver ricordato che in Italia la percentuale di case in affitto è appena del 5 per cento e che non sono adeguatamente penalizzati, come avviene in altri paesi, i proprietari di seconde case non affittate, si sofferma sulla necessità di eliminare le carenze di gestione del patrimonio abitativo pubblico e di impedire l'ulteriore proliferazione del fenomeno dell'abusivismo edilizio.

Ritiene che il ricavato delle vendite debba essere diretto alla manutenzione degli immobili esistenti e non alla costruzione di nuovi alloggi, in quanto il numero delle case in Italia è già più che sufficiente

rispetto alle esigenze abitative della cittadinanza (tenuto conto anche del calo demografico).

Conclusasi la discussione, replica il relatore MEO, il quale esprime soddisfazione per il giudizio positivo che i senatori di tutti i Gruppi parlamentari intervenuti nel dibattito hanno dato del testo proposto dal Comitato ristretto.

Ricorda che l'obiettivo del provvedimento è essenzialmente quello di recuperare risorse nel settore dell'edilizia abitativa pubblica.

Si dichiara disponibile ad includere nel testo gli alloggi dell'amministrazione postale e delle ferrovie dello Stato, nonché a valutare la proposta della senatrice Angeloni circa l'individuazione del costo di costruzione come parametro per la determinazione del prezzo.

In merito all'articolo 5, si esprime favorevolmente sulla proposta del senatore Conti di inserire tra le finalità dell'utilizzazione dei ricavi anche la rivalutazione dei vecchi centri storici, danneggiati negli anni dall'usura e da eventi naturali.

Conclude, auspicando che possa essere presto modificata anche la legislazione urbanistica in modo tale da consentire una migliore distribuzione sul territorio degli edifici destinati all'edilizia economica e popolare.

Ha quindi la parola il ministro MERLONI.

Dopo essersi scusato con la Commissione per la mancata partecipazione di rappresentanti del Governo alla seduta del 3 marzo scorso (dovuta essenzialmente ad impegni presso la Camera dei deputati da parte dello stesso Ministro, nonché ad improvvisi contrattempi che hanno impedito l'intervento in Commissione del sottosegretario Bisagno e non certo ad intenti dilatori del Governo) esprime soddisfazione per il fatto che il testo del Comitato ristretto abbia voluto recepire lo spirito e le finalità del disegno di legge proposto dal Governo, che intende da un lato salvaguardare il diritto degli aventi titolo all'assegnazione ad acquistare gli appartamenti nei quali abitano senza con ciò obbligare chi non possa acquistare per mancanza di risorse ad abbandonare gli alloggi e, dall'altro, mobilitare le risorse finanziarie destinate all'edilizia abitativa pubblica a beneficio della collettività.

Occorre tuttavia una ulteriore riflessione su alcuni passaggi contenuti nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 3, nel prevedere che i terzi aventi diritto di acquistare debbano essere esclusivamente coloro che hanno titolo all'assegnazione ai sensi della legislazione vigente, appare eccessivamente ottimistico, in quanto ipotizza una capacità di risparmio notevole da parte di categorie economicamente molto deboli. Sarebbe preferibile consentire l'acquisto anche ad altri soggetti, sia pure individuati secondo criteri reddituali rigorosi.

Inoltre, limitare ad un solo anno il tempo necessario per presentare la domanda di acquisto da parte degli assegnatari sembra una scelta incongrua rispetto alla finalità complessiva del provvedimento, che è anche quella di realizzare un piano di vendita compiuto in un lasso di tempo sufficientemente ampio (almeno decennale).

Si dichiara poi contrario alla previsione di una riduzione del prezzo dell'uno per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile fino ad un massimo del 20 per cento. Ricorda infatti che gli alloggi più antichi sono siti nei centri cittadini e sono quelli che verranno venduti con maggiore facilità. La previsione di uno sconto rappresenterebbe, in questi casi, una agevolazione eccessiva ed ingiustificata a favore degli acquirenti.

Dichiara altresì di essere contrario all'individuazione del prezzo sulla base del costo di costruzione, in quanto il valore dell'alloggio dipende dalla sua localizzazione e non dai costi di costruzione e l'obiettivo deve essere quello di realizzare la vendita a prezzi equi. Sotto tale profilo, il riferimento agli estimi catastali (che mediamente comportano un'indicazione di un prezzo inferiore del 20 per cento rispetto a quello di mercato) appare più congruo.

In merito all'articolo 5, ricorda che l'obiettivo della vendita è quello di realizzare una mobilitazione delle risorse. Sotto tale profilo, giudica preferibile la scelta operata nel disegno di legge governativo di far affluire una quota del ricavato ad un fondo centrale di raccolta per una successiva redistribuzione delle somme in periferia secondo criteri differenziati in base alle varie esigenze delle Regioni.

La previsione, inoltre, di una congrua quota da destinare al ripiano dei *deficit* degli istituti andrebbe conservata in quanto finalizzata a consentire la riforma degli IACP, attualmente pendente presso l'altro ramo del Parlamento.

In merito all'articolo 7, ritiene che l'indicazione, tra i possibili acquirenti, anche di associazioni senza scopo di lucro dovrebbe essere meglio chiarita, in quanto tale categoria è di incerta individuazione sul piano giuridico.

Conclude, ricordando che il disegno di legge governativo conteneva anche una previsione volta a consentire alle regioni di escludere dalla vendita determinati edifici, sulla base di precisi piani di salvaguardia. Tale formulazione potrebbe essere recuperata nel testo del comitato ristretto.

Il senatore NERLI interviene per ricordare che, in sede di esame in Assemblea dei documenti di bilancio, il Governo si era impegnato a riconsiderare il problema della vendita degli alloggi dell'amministrazione postale nell'ambito del provvedimento in esame. Chiede che venga effettuata anche una audizione, a tale riguardo, dei rappresentanti dei dipendenti di questa amministrazione.

Il senatore COVELLO chiede al Ministro di valutare attentamente, unitamente al Ministro delle finanze, la questione, già sollevata dal senatore Conti, degli alloggi degli enti di riforma agraria. Si associa il senatore NERLI.

La senatrice SENESI chiede al Ministro di fornire quanto prima alla Commissione il quadro della situazione debitoria dei vari istituti autonomi delle case popolari.

Il ministro MERLONI assicura che valuterà, di concerto con i Ministri competenti, la opportunità di includere nel provvedimento gli alloggi dell'amministrazione postale e delle Ferrovie (essendo, al riguardo, in linea di principio favorevole), nonché quelli degli enti di riforma agraria e che fornirà alla Commissione dati relativi alla situazione debitoria degli istituti.

Il presidente FRANZA propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 11 di mercoledì 24 marzo prossimo.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO SULLA VENDITA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (atti Senato nn. 658, 138, 140, 618, 723)

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 2.

1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, dagli istituti autonomi per le case popolari e dai loro consorzi, comunque denominati o modificati per legge regionale.

2. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

3. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per il conseguimento di finalità proprie dell'edilizia abitativa pubblica.

Art. 3.

1. Hanno diritto all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 2 gli assegnatari in locazione o i loro familiari conviventi, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi, è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

2. Al fine dell'esercizio del diritto di cui al comma 1 gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

3. Ove i soggetti di cui al comma 1 non abbiano presentato domanda di acquisto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi possono essere venduti a terzi, purchè in

possesto dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. In nessun caso possono essere alienate a terzi le unità immobiliari assegnate a soggetti il cui reddito familiare complessivo è inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, nonchè a soggetti ultrasessantenni o portatori di handicaps.

Art. 4.

1. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Al prezzo si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento.

2. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 1, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende accettata anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 1.

3. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) con pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) con pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione e con la dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, con un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

Art. 5.

1. I fondi ricavati dalle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuiti agli enti proprietari.

2. Le Regioni, su proposta dei competenti Istituti autonomi per le case popolari e dei loro consorzi, comunque denominati o modificati per legge regionale, determinano annualmente la quota dei fondi ricavati da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero, programmi integrati e manutenzione, nonchè ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti.

Art. 6.

1. Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, nè può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di tempo di sette anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto.

Art. 7.

1. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica. L'affittuario può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali o associazioni senza scopo di lucro; a tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità. Decorso inutilmente anche tale termine, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

2. L'alienazione delle unità immobiliari di cui al comma precedente è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Rimane ferma, per quanto riguarda i ricavi, la destinazione di cui all'articolo 5.

Art. 8.

1. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui all'articolo 2 della presente legge sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

Art. 9.

1. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 16 MARZO 1993

64^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SMURAGLIA

indi del Presidente
GIUGNI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di giovedì 11 marzo 1993.

Il presidente SMURAGLIA propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in quanto la Commissione bilancio non ha ancora espresso il richiesto parere sugli emendamenti.

La Commissione concorda.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

(R 139 b 00, C 11^a, 0001)

Schema di decreto legislativo recante norme sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente SMURAGLIA ricorda che la relatrice Colombo Svevo aveva già illustrato il provvedimento nella seduta dell'11 marzo 1993.

Interviene il senatore DE PAOLI che sottolinea l'opportunità di acquisire, da parte della Commissione, documentazione relativa al funzionamento dei fondi complementari negli altri Paesi europei, dove tale istituto ha tradizioni consolidate.

Prende quindi la parola il senatore MAGLIOCCHETTI che, sottolineando come il Parlamento sia stato di fatto espropriato dal Governo di una materia tanto delicata come quella in esame, ritiene tuttavia necessario esprimere alcune osservazioni sul testo presentato dall'Esecutivo. Si sofferma, in primo luogo, sul tentativo di frammentazione delle rappresentanze sindacali derivante dal fatto che lo schema di decreto legislativo attribuisce anche alle rappresentanze aziendali la facoltà di poter stipulare accordi per la costituzione dei fondi pensionistici complementari. Sottolineando poi come la natura dei fondi sia quella di integrare il trattamento pensionistico obbligatorio, fa presente la necessità che per questi istituti siano previste prestazioni accessorie allo stesso modo di quanto stabilito per le pensioni obbligatorie. Esprime quindi alcune considerazioni in merito all'utilizzo, nel finanziamento dei fondi, del trattamento di fine rapporto che, secondo l'oratore, dovrebbe essere mantenuto nella forma attuale, proprio in considerazione del presente periodo di crisi occupazionale. Sottolinea quindi la discriminazione operata a tal proposito dal provvedimento nei confronti dei lavoratori appena assunti e nei confronti dei lavoratori pubblici (rispetto a quelli privati). Svolge quindi alcune considerazioni sulla parte dello schema di decreto riguardante la vigilanza sui fondi pensionistici, che ritiene assolutamente insoddisfacente soprattutto per il modo in cui la Commissione prevista per tale compito è strutturata: poichè ne fanno parte infatti soggetti provenienti da amministrazioni molto diverse tra loro ciò potrebbe facilmente renderla inefficiente. La sua parte politica riterrebbe quindi più opportuno affidare i compiti della Commissione all'ISVAP. Esprime poi considerazioni assai critiche sulla totale mancanza della previsione di un fondo rischi all'interno della disciplina delle pensioni complementari, necessario a garantire gli iscritti ai fondi tanto da insolvenze dei fondi stessi quanto da eventuali malversazioni degli amministratori. Esprime infine valutazioni fortemente critiche nei confronti della disciplina fiscale connessa all'istituzione dei fondi complementari. Ritiene infatti che le norme in questione si collochino assolutamente fuori dai principi stabiliti dalla legge-delega n. 412 del 1992. Sottolinea inoltre l'onerosità dei fondi pensionistici a fronte della modesta esenzione fiscale concessa per gli stessi.

Interviene successivamente il senatore MANFROI che pone l'accento sull'articolo 3 dello schema di decreto legislativo riguardante l'istituzione delle forme pensionistiche complementari. L'oratore ricorda che, a tal proposito, la legge-delega stabiliva un principio di libertà di scelta da parte dei lavoratori del fondo più conveniente a seconda delle prestazioni garantite: l'articolo 3 va invece in altra direzione. A tal proposito il senatore Manfroi ritiene che concedere la facoltà di istituire i fondi complementari mediante la contrattazione collettiva risulti assai vincolante tanto per i datori di lavoro (tenuti ad esempio al rispetto degli accordi collettivi per poter beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali) quanto per i lavoratori che incontreranno notevoli difficoltà nel sottrarsi ad accordi validi *erga omnes*. È pertanto evidente come il principio della libertà di scelta del fondo pensionistico più conveniente sia tutt'altro che concretamente raggiungibile. Esprime

quindi considerazioni assai critiche sull'articolo 6, lettera c), in considerazione del fatto che i sindacati nazionali privilegeranno quale ente gestore di forme non obbligatorie di previdenza proprio l'INPS, all'interno del quale la rappresentanza dei sindacati nazionali è assai forte. Per quanto riguarda infine il sistema di finanziamento dei fondi, l'oratore svolge alcune considerazioni sulla prevista utilizzazione del trattamento di fine rapporto, esprimendo la preoccupazione di un travaso di risorse dalle aziende al debito pubblico, attraverso l'acquisto di titoli di Stato come forma di investimento, che si rivelerà negativo proprio per la raccolta di capitale delle imprese stesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 16 MARZO 1993

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 19.

VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

*ESAME ED EVENTUALE VOTAZIONE DELLA RELAZIONE SU BARCELLONA POZZO
DI GOTTO
(A 010 0 00, B 53ª, 0001)*

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente VIOLANTE ricordando il primo punto all'ordine del giorno dispone che si proceda alla nomina del Segretario di Presidenza chiamato a subentrare all'onorevole Cafarelli, dimissionario.

Si procede alla votazione.

Il Presidente VIOLANTE propone di mantenere aperto il seggio e di procedere all'analisi del secondo punto all'ordine del giorno per poi verificare, in coda alla seduta, i risultati della votazione.

La Commissione approva.

Il Presidente VIOLANTE dà lettura della relazione concernente la visita della Commissione Antimafia a Barcellona Pozzo di Gotto. Illustra sinteticamente i punti che ritiene maggiormente significativi della medesima, sottolineando i problemi relativi al funzionamento dei locali uffici giudiziari, privi di sufficienti mezzi e risorse, al funzionamento, altresì, dell'amministrazione locale, alla tradizionale sottovalutazione, da parte degli organi istituzionali competenti, dei fenomeni criminali di tipo mafioso presenti nella zona.

Propone pertanto di intervenire presso il Consiglio Superiore della Magistratura, perchè provveda alla piena copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari.

Propone altresì di intervenire, allo stesso fine, presso il Ministero di Grazia e Giustizia e, per quanto riguarda le forze di Polizia, presso i competenti Ministeri delle Finanze e degli Interni.

Ricorda come la situazione nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto sia certamente la più grave, sotto il profilo dell'aggressione mafiosa, tra quelle presenti nella provincia di Messina. Ricorda il grave episodio dell'omicidio Alfano e la sconcertante vicenda dell'AIAS.

Il deputato SCOTTI ringrazia il Presidente Violante per la relazione predisposta, che giudica positiva e rispondente alla realtà dei fatti. Propone, peraltro, di non frammentare l'intervento propositivo della Commissione, ma piuttosto di effettuare un'unica raccomandazione al Governo, che possa essere discussa in sede di comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. Propone altresì di acquisire, su quest'unica raccomandazione, il parere dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e di chiedere a tutte le autorità governative interpellate un incontro in Commissione per illustrare gli interventi che ciascuno ritenga di dover adottare a seguito delle segnalazioni effettuate dalla Commissione Antimafia.

Il deputato MATTEOLI giudica positivamente la relazione.

Vi sono tuttavia alcuni aspetti che non rendono appieno l'impressione, profondamente negativa, avuta dall'intera delegazione durante la visita a Barcellona Pozzo di Gotto. In particolare sottolinea l'inadeguatezza dell'intervento di alcune autorità locali che, a suo giudizio, hanno sottovalutato colpevolmente la situazione dimostrandosi talvolta addirittura disinformate.

Vuole poi ricordare la grave situazione di disagio personale cui si trova attualmente esposta la famiglia Alfano, costretta ad abbandonare Barcellona Pozzo di Gotto ed a trasferirsi a Palermo.

La stessa magistratura di quel tribunale, salvo alcune lodevoli eccezioni, è apparsa sostanzialmente incapace di affrontare adeguatamente la drammaticità della situazione.

Ciò premesso, ribadendo un giudizio positivo sulla relazione, reputa che da essa non si rilevino appieno le carenze e le incapacità che ha appena inteso ricordare.

Sottolinea infine il grave comportamento e le reticenze del sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il deputato FOLENA si ritiene soddisfatto della relazione presentata. Ritiene però necessario che sia formulata una più puntuale valutazione complessiva, da parte della Commissione, sulle gravi carenze che si sono evidenziate nelle audizioni effettuate durante la missione. Tale valutazione non potrà non tener conto della pessima impressione avuta dalla delegazione e costituirà la giustificazione principale per quelle richieste di intervento che sono state proposte.

Sottolinea alcune affermazioni effettuate dal sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto. In particolare quelle relative al fatto che coloro i quali rappresentavano la città a livello di Parlamento nazionale abbiano tenuto, nel tempo, un atteggiamento teso ad evitare che sulla situazione di Barcellona Pozzo di Gotto si appuntasse l'attenzione degli organi istituzionali. Ritiene verosimile questa tesi e giudica pertanto necessario non ignorare questo fatto in sede di stesura della relazione.

Infine giudica assai grave la vicenda dei fratelli Ofria, che, denunciati come soggetti legati alla mafia, gestiscono in appalto un servizio comunale. Anche quest'ultimo aspetto deve risaltare maggiormente dalla relazione.

Il deputato TRIPODI manifesta apprezzamento per la relazione presentata, che giudica corrispondente a quanto rilevato durante la missione. In realtà il quadro che emerge dalla visita della Commissione Antimafia è molto preoccupante, non solo per la città di Barcellona, ma per tutto il territorio limitrofo.

Considera indispensabile dare maggiore risalto al comportamento censurabile del sindaco e dell'intero consiglio comunale, individuando con fermezza ogni eventuale responsabilità. Propone pertanto, reputando l'amministrazione comunale di Barcellona pienamente compromessa, che la Commissione Antimafia si adoperi, presso il competente ministro, perchè quel consiglio comunale sia sciolto.

Il senatore CALVI ribadisce come, a suo avviso, dalla relazione presentata si evinca con certezza che il funzionamento delle amministrazioni locali, nonché delle autorità prefettizie, costituisca un punto debole nella organizzazione di un efficace azione di contrasto nei confronti della mafia.

Propone, pertanto, un confronto con i diversi organi istituzionali della provincia di Messina, diretto ad analizzare compiutamente la situazione e a prospettare possibili interventi risanatori.

Propone, altresì, che i gruppi parlamentari di Camera e Senato, su segnalazione di membri della Commissione Antimafia, presentino interpellanze ed interrogazioni parlamentari sulla situazione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Propone, infine, di incaricare alcuni membri della Commissione di seguire nel tempo l'evolversi della situazione nel suddetto comune.

Il senatore SMURAGLIA ritiene sufficiente integrare la relazione in un solo punto: quello relativo alla sottovalutazione del fenomeno mafioso in quella zona, nonché all'inerzia dimostrata, nel tempo, da quei soggetti istituzionali chiamati ad una pronta risposta di legalità. Ricorda al riguardo una relazione del Consiglio Superiore della Magistratura sulla situazione di Barcellona Pozzo di Gotto, predisposta, nel 1988, a seguito di una visita sul posto. Deve sottolineare, con amarezza, che le stesse proposte di intervento allora avanzate, le ritrova oggi nella relazione del Presidente Violante, a riprova che nulla è stato, nel frattempo, effettuato.

Il senatore RAPISARDA giudica la relazione chiara, puntuale e realistica. Condivide appieno le considerazioni del collega Folena, alle quali ritiene di poter aggiungere la propria personale valutazione sul grave comportamento tenuto dal sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto. Non gli risulta, infatti, che sia pervenuta alla Commissione la documentazione, richiesta al medesimo, relativa alle procedure di appalto adottate in quel Comune. A ciò si aggiungano le puerili considerazioni addotte dal sindaco per giustificare la mancanza di un

serio dibattito politico, in sede di consiglio comunale, sull'omicidio Alfano.

Il deputato RIGGIO ribadisce la propria opinione secondo la quale è sempre stato presente un nucleo criminale a Barcellona Pozzo di Gotto. L'avvio di grandi opere pubbliche ha reso possibile un salto di qualità, e ha occasionato un rilevante profitto economico per tali organizzazioni criminali. Concorda sul fatto che la risposta dello Stato sia stata largamente insufficiente.

Il deputato GRASSO, dopo aver ricordato che di Barcellona Pozzo di Gotto ha recentemente parlato lo stesso collaboratore di giustizia Mutolo, giudica importante la relazione presentata dal Presidente Violante, giacchè essa può costituire una valida risposta politica della Commissione ad una situazione sempre più preoccupante. Ricorda, al riguardo, i recenti episodi di intimidazione avvenuti in quel comune. Ritiene indispensabile sottolineare le responsabilità della classe politica locale che ha voluto coprire con un velo la realtà barcellonese.

Infine, propone di modificare alcuni passaggi della relazione e precisamente quelli relativi all'esercizio del potere di accesso nel Comune di Barcellona da parte del prefetto di Messina. Sottolinea che il prefetto ha ritenuto di agire soltanto a seguito dell'intervento della Commissione Antimafia, non reputando opportuno spendere autonomamente i propri poteri, malgrado la gravità oggettiva della situazione.

Il senatore CABRAS ritiene apprezzabile il lavoro eseguito, che dà una chiara immagine del deterioramento della situazione nella provincia di Messina.

Considera necessario rafforzare le considerazioni, contenute nella relazione, relative alla sottovalutazione del fenomeno di infiltrazione e condizionamento mafioso nella città di Barcellona Pozzo di Gotto.

Propone di inviare una richiesta di intervento al prefetto per sollecitare il sindaco sulla soluzione della questione relativa all'appalto ai fratelli Ofria. Concorda sul fatto che sarebbe opportuno costituire un nucleo ristretto di commissari incaricato di verificare nel tempo l'evoluzione della situazione in alcuni comuni che presentano una situazione particolarmente grave.

Il senatore CUTRERA ritiene che sia compito della Commissione accertare le eventuali responsabilità che vengano evidenziate in casi come quello di Barcellona Pozzo di Gotto. È favorevole alla costituzione di un osservatorio permanente su questo comune.

Solleva, in termini astratti, il problema del trasferimento dei poteri di accesso nei comuni dal disciolto Alto Commissario alle autorità prefettizie. Sospetta che i prefetti non sempre siano in grado di utilizzare adeguatamente i rilevanti poteri che gli sono stati trasferiti.

Il Presidente VIOLANTE ritiene di concordare con quanto rilevato dal deputato Scotti in ordine alla necessità di formulare una raccomandazione unitaria per il Governo. Parimenti accoglie le considerazioni del deputato Matteoli e concorda con quanto esposto dal collega Folena.

Giudica invece necessario riflettere attentamente sulla proposta di scioglimento del consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, effettuata dal deputato Tripodi. Al riguardo reputa opportuno acquisire preventivamente ogni documentazione utile per valutare in maniera definitiva la situazione.

Considera positiva la proposta del senatore Calvi sulla necessità di un confronto con le autorità locali della provincia di Messina. Parimenti valuta positivamente quanto proposto dal deputato Grasso.

Giudica, infine, estremamente positiva la proposta di istituzione di un nucleo ristretto di commissari incaricato di occuparsi nel tempo della situazione di Barcellona e si riserva di concordare in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le modalità di costituzione del predetto nucleo.

Considera, quindi, approvate le linee di sviluppo generale della relazione, riservandosi di integrarla con le considerazioni illustrate dai commissari. Propone di soprassedere per il momento sulla richiesta del deputato Tripodi, al fine di consentire alla Commissione l'acquisizione di ulteriori elementi.

La Commissione approva con la sola riserva, per quanto riguarda la propria proposta, del deputato Tripodi.

Il Presidente VIOLANTE dà la parola al deputato Grasso per una breve comunicazione.

Il deputato GRASSO comunica che il gruppo di lavoro sull'attuazione della normativa antimafia ha recentemente ascoltato il presidente del comitato di gestione del fondo di solidarietà per le vittime di eventi estorsivi. Informa la Commissione che, dalle parole del presidente, è emersa una totale impossibilità del Comitato ad operare, per assoluta mancanza di supporti finanziari e legislativi. È stata altresì prospettata, al riguardo, una totale insensibilità del Ministero dell'Industria.

Il Presidente VIOLANTE propone di segnalare la situazione al Presidente del Consiglio perchè possa prontamente intervenire.

La Commissione approva.

Il deputato SCOTTI chiede, con riferimento al medesimo tema, un'inchiesta sulle difficoltà economiche della impresa già appartenente a Libero Grassi.

Il Presidente VIOLANTE propone di chiedere una relazione sullo stato della questione al prefetto e al presidente del Tribunale di Palermo.

La Commissione approva.

Il senatore FLORINO comunica ai commissari le gravi irregolarità, a suo giudizio compiute, nel processo contro Lorenzo Nuvoletta ed altri. Sottolinea come il medesimo processo sia stato rinviato per impedimen-

to di un difensore perchè impegnato in lavori parlamentari. Sottolinea, peraltro, che dagli atti in proprio possesso risulta insussistente lo stesso impedimento che ha condotto al rinvio del processo.

Il Presidente VIOLANTE prende atto delle dichiarazioni del senatore Florino e si riserva tutti gli opportuni accertamenti del caso.

Si procede alla verifica dei risultati della votazione per la nomina di un segretario di Presidenza.

Risultano presenti alla votazione trenta componenti, votanti ventotto. Hanno riportato voti quattordici il deputato Sorice, cinque il deputato Acciaro. Cinque schede sono risultate bianche e quattro voti dispersi.

Risulta pertanto eletto il deputato Sorice.

Il Presidente VIOLANTE convoca l'Ufficio di Presidenza per mercoledì 17 marzo 1993 alle ore 18.

La seduta termina alle ore 21,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

MARTEDÌ 16 MARZO 1993

Presidenza del Presidente
Nilde IOTTI

La seduta inizia alle ore 18,35.

**DISCUSSIONE DEGLI ESITI DEI LAVORI DEI COMITATI «FORMA DI STATO» E
«FORMA DI GOVERNO»**

La Commissione inizia l'esame degli articolati elaborati dai Comitati «Forma di Stato» e «Forma di Governo».

Il deputato Silvano LABRIOLA, referente per il Comitato «Forma di Stato», illustra il testo del Comitato.

Il senatore Antonio MACCANICO, Presidente del Comitato «Forma di Governo», illustra il testo del Comitato.

Il Presidente Nilde IOTTI dà quindi lettura di una lettera del senatore Miglio, referente per il Comitato «Forma di Governo», con la quale esprime il proprio dissenso sul testo elaborato dal Comitato e rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di referente.

Il senatore Gianfranco MIGLIO (gruppo della Lega Nord) interviene quindi per esprimere la propria posizione.

Il Presidente Nilde IOTTI precisa quindi che l'Ufficio di Presidenza è convocato domani, 17 marzo, alle ore 11, per decidere circa il prosieguo dei lavori, cioè se aprire o meno una discussione generale sui testi dei Comitati o passare direttamente all'esame dell'articolato.

Svolge quindi una dichiarazione il deputato Achille OCCHETTO (gruppo del PDS).

Il Presidente Nilde IOTTI dà quindi lettura di una lettera inviatagli dal vicepresidente Barbera con la quale presenta le dimissioni dal proprio incarico. Ritiene che tali dimissioni possano esser discusse nella riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Sul prosieguo dei lavori della Commissione si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono i deputati Marco BOATO (gruppo dei Verdi) e Diego NOVELLI (movimento per la democrazia: La Rete) ed i senatori Giulio ANDREOTTI (gruppo della DC) e Cesare SALVI (gruppo del PDS).

La Commissione è quindi riconvocata per domani, mercoledì 17 marzo alle ore 18,30.

La seduta termina alle ore 20,35.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 17 marzo 1993, ore 14,30

Autorizzazioni a procedere

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Cusumano (Doc. IV, n. 77).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Meduri (Doc. IV, n. 78).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Leoni (Doc. IV, n. 79).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Creuso (Doc. IV, n. 80).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Frasca (Doc. IV, n. 83).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Zamberletti (Doc. IV, n. 86).

COMMISSIONI 1ª e 10ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)

(10ª - Industria)

Mercoledì 17 marzo 1993, ore 18

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA (994).

- Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e altre norme in materia di privatizzazione (926).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 17 marzo 1993, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025).
- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293).
- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale (373-385-512-527-603-D) *(Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Chiarante ed altri; Mancino ed altri; Gava ed altri; Acquaviva ed altri; Pontone ed altri) (Approvato in sede di prima deliberazione dal Senato della Repubblica, modificato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato in sede di prima deliberazione dal Senato della Repubblica e approvato in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) *(Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1^a Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992).*

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (1054).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (227).
- COLOMBO SVEVO ed altri. - Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (292).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (115).
- DE MATTEO. - Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (130).
- COMPAGNA ed altri. - Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (348).
- COMPAGNA ed altri. - Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (353).
- FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (372).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPERONI. - Istituzione della provincia del Seprio (22).

- REVIGLIO e RIVIERA. - Modificazione della denominazione della provincia di Verbania in provincia del Verbano-Cusio-Ossola (157).
- BRESCIA. - Istituzione della provincia di Melfi (183).
- MARINUCCI MARIANI e RIVIERA. - Istituzione della provincia del Centro Abruzzo (Sulmona) (616).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578).
- ROGNONI ed altri. - Riforma dell'ordinamento portuale (652).
- FAGNI ed altri. - Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali (665).
- Disposizioni in materia di ordinamento portuale (749).

II. Esame del disegno di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 17 marzo 1993, ore 16

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- RIZ ed altri. - Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano (746).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GIORGI ed altri. - Modifica dell'articolo 135 del codice penale (967).
- PINTO ed altri. - Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive (982).

II. Esame dei disegni di legge:

- FABJ RAMOUS e MASIELLO. - Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali (819).

- RIZ ed altri. - Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della Corte d'appello di Trento (1010).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 17 marzo 1993, ore 16

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'attività di cooperazione allo sviluppo.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame congiunto:

- Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1991 (*Doc. LXXXI, n. 1 e 1-bis*).
 - Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1993 (797-6 ALLEGATO).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 17 marzo 1993, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (949).
 - CAPPUZZO ed altri. - Riordinamento della struttura della Difesa (326).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 17 marzo 1993, ore 15,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (1054).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (1060) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (987).
- Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578).
- ROGNONI ed altri. - Riforma dell'ordinamento portuale (652).
- FAGNI ed altri. - Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali (665).
- Disposizioni in materia di ordinamento portuale (749).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi (1057) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059).

II. Esame degli emendamenti riferiti ai disegni di legge.:

- COLOMBO SVEVO ed altri. - Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (292).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni

conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1024).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge e connessi emendamenti:

- PUTIGNANO ed altri. - Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli (864).
- LIBERTINI ed altri. - Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (138).
- LIBERTINI ed altri. - Diritto al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli assegnatari alla data dell'8 agosto 1977 (140).
- ANGELONI ed altri. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (618).
- Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658).
- D'AMELIO ed altri. - Disposizioni in materia di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica (723).

IV. Seguito dell'esame di emendamenti riferiti al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951).

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 17 marzo 1993, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie (1060) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1024).
 - e della petizione n. 15 ad esso attinente.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 17 marzo 1993, ore 16

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di proposta di risoluzione sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERICI ed altri. - Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378).
 - MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684).
 - MANZINI ed altri. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 17 marzo 1993, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658).

- LIBERTINI ed altri. - Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (138).
 - LIBERTINI ed altri. - Diritto al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli assegnatari alla data dell'8 agosto 1977 (140).
 - ANGELONI ed altri. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (618).
 - D'AMELIO ed altri. - Disposizioni in materia di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica (723).
- e della petizione n. 48 attinente ai suddetti disegni di legge.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578).
- ROGNONI ed altri. - Riforma dell'ordinamento portuale (652).
- FAGNI ed altri. - Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali (665).
- Disposizioni in materia di ordinamento portuale (749).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 17 marzo 1993, ore 9 e 16

Procedure informative

I. Interrogazioni.

- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione della Federazione unitaria lavoratori chimici (FULC).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la

definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (1060) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi (1057) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 17 marzo 1993, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO. - Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro (873).
-

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 17 marzo 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dei seguenti documenti:

- ZUFFA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza (Doc. XXII, n. 2).
- GARRAFFA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie (Doc. XXII, n. 8).

II. Esame dei disegni di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461).
- CONDORELLI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZITO ed altri. - Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori (281).
- CONDORELLI ed altri. - Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori (552).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione sanitaria nelle carceri: audizione del direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 17 marzo 1993, ore 15,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica sullo stato di attuazione della legge n. 32 del 1992 e sui criteri di riparto dei relativi fondi.

COMMISSIONE DI INCHIESTA sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro

Mercoledì 17 marzo 1993, ore 18

Sui lavori della Commissione

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

Mercoledì 17 marzo 1993, ore 9 e 15,30

ALLE ORE 9

Audizione del Direttore del SISDE.

ALLE ORE 15,30

Audizione del Ministro della difesa.
